



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"

Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - www.leolimbiate.edu.it

mbic8gc002@istruzione.it - segreteria@leolimbiate.edu.it



Circolare n. 93

Limbiate, 07 gennaio 2022

Al Docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al Sito Web

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento

Si riportano di seguito le modifiche introdotte dal D.L. 229 del 30/12/2021 e dalla Nota Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 rispetto alle misure di **quarantena e sue modalità alternative per contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.

ASINTOMATICI

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass**: la **quarantena** ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti **che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso.

ALLA PRIMA COMPARSA DEI SINTOMI

Per tutti i contatti stretti è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto**.

Quanto ai **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'**isolamento** può essere ridotto **da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

Si allega lo schema di Regione Lombardia che chiarisce le nuove regole, in particolare per i contatti stretti. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Guidetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate